

Nota sentenza a cura di Paolo Comuzzi

La sentenza

La sentenza che vogliamo segnalare è la seguente: Cassazione 17535/2019

Il tema che viene trattato

Il tema che viene discusso in questa sentenza concerne la somma che può essere oggetto di confisca ovvero se detta somma sia da riferire solo all'importo evaso o anche agli interessi ed alle sanzioni connesse al comportamento illecito.

Breve commento

La Corte di Cassazione prende atto che in un precedente delle Sezioni Unite (18374/2013) la stessa Corte ha parlato del profitto confiscabile e lo ha riferito anche agli interessi ed alle sanzioni ma, dice sempre la Corte di Cassazione nella sentenza che si annota ora, tale decisione del 2013 è da riferire ad una specifica figura delittuosa che consiste nella sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

In questa specifica situazione (sottrazione fraudolenta) il profitto confiscabile deve riferirsi anche a tutti gli accessori esigibili dal fisco (pagina 4 della decisione) e quindi si estende certamente alle sanzioni che sono connesse al comportamento illecito.

In situazioni che invece sono diverse da quella citata la Corte di Cassazione ritiene di dare piena continuità al principio secondo cui “... *il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale ... e non può avere ad oggetto le sanzioni dovute ...*” (pagina 4 della sentenza).

Di conseguenza, con la sola esclusione del reato di sottrazione fraudolenta, la sanzione non rientra nel profitto confiscabile ovvero nel rientra in quel risparmio di spesa che il contribuente realizza evadendo il pagamento del tributo.

Faccio notare che la Corte di Cassazione tralascia un esame specifico relativo al tema degli interessi perché se è vero che le sanzioni possono considerarsi un elemento estraneo al risparmio mi pare altrettanto certo che un ragionamento più approfondito sia da farsi per gli interessi.

Il risparmio di spesa che nasce dal mancato pagamento delle imposte potrebbe generare in capo al contribuente anche un profitto derivante dall'impiego della somma (magari in modo del tutto lecito ed anche "meritevole" se pensiamo all'acquisto di titoli di Stato) sicché in presenza di prova circa l'impiego delle somme evase e di conseguenza del generarsi di un profitto gli interessi mi paiono un vantaggio che non è lecito ignorare.